



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 4

Modifiche alla l.r. 10/2004 - Interventi di sostegno alle vittime del dovere 2

Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 5

Razionalizzazione dell'ordinamento regionale. Abrogazione di disposizioni di legge 3

Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo 9

Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 7

Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze 12

Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 8

Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali 13

Supplemento n. 5 - Lunedì 29 gennaio 2018

Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 4
Modifiche alla l.r. 10/2004 - Interventi di sostegno alle vittime del dovereIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 10/2004)

1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere»;
- b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, è volta altresì a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto, anche non economico, a favore delle vittime del dovere e ai loro familiari, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), anche promuovendo appositi accordi con i competenti organi statali.»;

- c) dopo l'articolo 2 bis, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 2 ter**(Misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)**

1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, residenti o prestanti servizio in Lombardia all'epoca dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, le seguenti misure di sostegno, purché conseguenti e connesse a tale evento:

- a) erogazione di contributi, a titolo assistenziale, per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, ivi comprese quelle per l'assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o accreditate;
- b) borse di studio e una riserva di posti nei tirocini e attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale a favore degli orfani di vittime del dovere.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono altresì sospesi, su istanza di parte, gli obblighi tributari nei confronti della Regione per l'anno d'imposta in cui si è verificato l'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere e per i tre periodi di imposta successivi. Decorsa la sospensione, il pagamento dei tributi dovuti può essere effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.

3. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.

4. La Giunta regionale determina, anche per mezzo di apposito regolamento regionale, gli importi massimi, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di quanto previsto dal comma 2, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui all'articolo 2 quater.

Art. 2 quater
(Disposizioni finanziarie)

1. In attuazione dell'articolo 2 ter è istituito alla missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020 il «Fondo in favore delle vittime del dovere».

2. Alle spese di assistenza e aiuto di cui all'articolo 2 ter, comma 1, prevista in euro 60.000,00 per l'anno 2018, si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti».

3. A partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui al comma 2 si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziata alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale.

4. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 ter, comma 2, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 2 quinquies
(Norme finali)

1. Le disposizioni degli articoli 2 ter e 2 quater si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2018.».

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 25 gennaio 2018

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1747 del 16 gennaio 2018)

Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 5
Razionalizzazione dell'ordinamento regionale. Abrogazione di
disposizioni di legge

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge opera interventi di manutenzione e razionalizzazione tecnica dell'ordinamento regionale attraverso interventi abrogativi di leggi o di disposizioni di legge. Per tutte le disposizioni oggetto di abrogazione sono fatti salvi gli effetti secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 2
(Abrogazione di leggi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate:

a) le seguenti leggi in materia di bilancio:

- 1) l.r. 21 giugno 1978, n. 41 (Bilancio pluriennale 1978-1981);
- 2) l.r. 26 novembre 1979, n. 64 (Assestamento del bilancio per l'esercizio 1979, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 - III provvedimento);
- 3) l.r. 6 giugno 1980, n. 73 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 ed al bilancio pluriennale 1980-82 - I° provvedimento);
- 4) l.r. 6 dicembre 1980, n. 99 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 - III variazione al bilancio 1980 e al bilancio pluriennale 1980/82);
- 5) l.r. 6 dicembre 1980, n. 100 (Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99: «Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 - III variazione al bilancio 1980 e al bilancio pluriennale 1980/82»);
- 6) l.r. 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-1983);
- 7) l.r. 25 maggio 1983, n. 48 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di leggi regionali - Primo provvedimento);
- 8) l.r. 13 dicembre 1983, n. 97 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di leggi regionali - Terzo provvedimento);
- 9) l.r. 10 settembre 1984, n. 48 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e al bilancio pluriennale 1984-1986 con modifiche di leggi regionali - Interventi nel settore dell'agricoltura - Primo provvedimento);
- 10) l.r. 25 ottobre 1984, n. 56 (Assestamento e variazioni al bilancio pluriennale 1984-1986 con modifiche di leggi regionali - Secondo provvedimento);
- 11) l.r. 12 settembre 1986, n. 52 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986-1988 con modifiche di leggi regionali - Secondo provvedimento);
- 12) l.r. 8 settembre 1987, n. 32 (Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987/89 con modifiche di leggi regionali - I provvedimento);
- 13) l.r. 14 dicembre 1987, n. 39 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987/1989 con modifiche di leggi regionali - III provvedimento);
- 14) l.r. 19 settembre 1988, n. 52 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e al bilancio pluriennale 1988/1990 con modifiche di leggi regionali - III provvedimento);
- 15) l.r. 7 giugno 1989, n. 21 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989/1991);
- 16) l.r. 15 settembre 1989, n. 52 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989/1991 con integrazione di leggi regionali - I provvedimento);
- 17) l.r. 15 settembre 1989, n. 54 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989/1991 con modifiche di leggi regionali. Attuazione di interventi programmati nella forestazione disposti dalla legge 752/86 art. 6 - IV provvedimento);
- 18) l.r. 15 settembre 1989, n. 55 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989/1991 con modifiche di leggi regionali. Attuazione di interventi programmati in agricoltura di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 - V provvedimento);
- 19) l.r. 18 maggio 1990, n. 60 (Variazione al bilancio per l'esercizio 1990 ed al bilancio pluriennale 1990/1991 - I provvedimento);
- 20) l.r. 27 dicembre 1990, n. 65 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e al bilancio pluriennale 1990/1992 - II provvedimento);
- 21) l.r. 10 dicembre 1992, n. 45 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 1992/1994 - II provvedimento);
- 22) l.r. 9 dicembre 1994, n. 37 (Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994-1996 - IV provvedimento);
- 23) l.r. 2 dicembre 1995, n. 49 (Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995/1997 - II provvedimento);
- 24) l.r. 16 febbraio 1996, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998);
- 25) l.r. 27 giugno 1996, n. 14 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/1998 - I provvedimento);
- 26) l.r. 13 settembre 1996, n. 24 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995);
- 27) l.r. 11 novembre 1996, n. 33 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 1996/98 - II provvedimento);
- 28) l.r. 23 dicembre 1996, n. 37 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 1996/1998 - III provvedimento);
- 29) l.r. 4 marzo 1997, n. 5 (Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999);
- 30) l.r. 4 marzo 1997, n. 6 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997/1999);
- 31) l.r. 25 giugno 1997, n. 25 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - I provvedimento);
- 32) l.r. 15 luglio 1997, n. 32 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997/1999 - II provvedimento);
- 33) l.r. 8 settembre 1997, n. 35 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
- 34) l.r. 10 settembre 1997, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1996);
- 35) l.r. 10 dicembre 1997, n. 43 (Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - IV provvedimento);
- 36) l.r. 10 dicembre 1997, n. 44 (Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - V provvedimento);
- 37) l.r. 10 dicembre 1997, n. 45 (Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - VI provvedimento);
- 38) l.r. 14 agosto 1998, n. 16 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 con modifiche di leggi regionali. - I provvedimento);
- 39) l.r. 9 settembre 1998, n. 17 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1997);
- 40) l.r. 10 settembre 1998, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1998 ed al bilancio pluriennale

Supplemento n. 5 - Lunedì 29 gennaio 2018

- 1998-2000 - IV provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
- 41) l.r. 30 ottobre 1998, n. 23 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - II provvedimento);
 - 42) l.r. 31 ottobre 1998, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - III provvedimento);
 - 43) l.r. 27 novembre 1998, n. 25 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - V Provvedimento);
 - 44) l.r. 27 novembre 1998, n. 26 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - VI Provvedimento);
 - 45) l.r. 27 novembre 1998, n. 27 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - VII Provvedimento);
 - 46) l.r. 27 novembre 1998, n. 28 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - VIII Provvedimento);
 - 47) l.r. 27 novembre 1998, n. 29 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - IX Provvedimento);
 - 48) l.r. 27 novembre 1998, n. 30 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - X Provvedimento);
 - 49) l.r. 27 novembre 1998, n. 31 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - XI Provvedimento);
 - 50) l.r. 27 novembre 1998, n. 32 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - XII Provvedimento);
 - 51) l.r. 27 novembre 1998, n. 33 (Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - XIII provvedimento);
 - 52) l.r. 22 gennaio 1999, n. 3 (Legge finanziaria 1999);
 - 53) l.r. 28 maggio 1999, n. 12 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
 - 54) l.r. 14 agosto 1999, n. 17 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1998);
 - 55) l.r. 14 agosto 1999, n. 18 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 - II provvedimento di variazione);
 - 56) l.r. 14 agosto 1999, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999-2001 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
 - 57) l.r. 15 dicembre 1999, n. 24 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 con modifiche di leggi regionali - IV provvedimento di variazione);
 - 58) l.r. 14 gennaio 2000, n. 3 (Legge finanziaria 2000);
 - 59) l.r. 5 settembre 2000, n. 24 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999);
 - 60) l.r. 5 settembre 2000, n. 25 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 - II provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
 - 61) l.r. 27 dicembre 2000, n. 28 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000-2002 - III provvedimento);
 - 62) l.r. 2 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
 - 63) l.r. 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
 - 64) l.r. 20 agosto 2001, n. 15 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000);
 - 65) l.r. 30 novembre 2001, n. 24 (Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale - II provvedimento);
 - 66) l.r. 5 agosto 2002, n. 16 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2001);
 - 67) l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico);
 - 68) l.r. 5 agosto 2003, n. 15 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002);
 - 69) l.r. 23 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria 2004);
 - 70) l.r. 23 dicembre 2003, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico);
 - 71) l.r. 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
 - 72) l.r. 10 agosto 2004, n. 22 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003);
 - 73) l.r. 3 novembre 2004, n. 30 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione);
 - 74) l.r. 23 dicembre 2004, n. 40 (Legge finanziaria 2005);
 - 75) l.r. 27 dicembre 2004, n. 41 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico);
- b) le seguenti leggi o disposizioni operanti modifiche alla legislazione regionale:
- 1) articoli 1, 3, 4, 5, 8 e 9 della l.r. 4 giugno 1984, n. 27 (Modifica ed integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale);
 - 2) l.r. 16 febbraio 1985, n. 13 (Modifica alla l.r. 10 febbraio 1983, n. 12 «Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri ed indennità di fine mandato»);
 - 3) l.r. 24 aprile 1989, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 febbraio 1983, n. 12 «Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri ed indennità di fine mandato»);
 - 4) articoli da 1 a 7 e da 17 a 19 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL));
 - 5) articoli da 1 a 11 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria);
 - 6) l.r. 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
 - 7) articoli 1 e 2 della l.r. 21 febbraio 2000, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 novembre 1981, n. 66 «Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive»);
 - 8) articolo 2 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 34/1978);
 - 9) articolo 2 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);
 - 10) articoli 2 e 5 della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale);
 - 11) articoli 1, 2, e 4 della l.r. 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative);

- 12) articoli 3 e 4 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);
- 13) l.r. 4 agosto 2003, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia»);
- 14) articoli 1, 9, 10, 16, 18, 19, 20 e 22 della l.r. 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
- 15) l.r. 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);
- 16) articolo 2 della l.r. 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2005);
- 17) articoli 1 e 6 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005);
- 18) articoli da 1 a 4 della l.r. 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»);
- 19) articoli 2, 3, 5, 7, 9 e 13 della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007));
- 20) l.r. 22 marzo 2007, n. 6 (Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica - Collegato);
- 21) articoli da 1 a 7 della l.r. 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);
- 22) articoli da 2 a 4 della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008);
- 23) articoli 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12 e 16 della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009);
- 24) articoli 6, 7 e 8 della l.r. 30 dicembre 2008, n. 38 (Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato);
- 25) l.r. 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»);
- 26) articoli da 1 a 4 e da 9 a 13 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale);
- 27) l.r. 16 settembre 2009, n. 21 (Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica di leggi regionali);
- 28) l.r. 22 dicembre 2009, n. 29 (Modifica della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 'Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE'));
- 29) articoli 1, 2 e 6 della l.r. 28 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2010);
- 30) l.r. 1 febbraio 2010, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale));
- 31) articoli 3, 4, da 6 a 21, 23, 24, 26, 28, 32 e 33 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010);
- 32) l.r. 9 febbraio 2010, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi);
- 33) l.r. 22 febbraio 2010, n. 12 (Modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'));
- 34) articoli 1, 2, 5 e 7 della l.r. 6 agosto 2010, n. 14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale);
- 35) l.r. 5 ottobre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria));
- 36) articoli 5, 6, 8, 11, 12 e 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011);
- 37) l.r. 27 dicembre 2010, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191);
- 38) l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011);
- 39) l.r. 21 febbraio 2011, n. 4 (Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' - Inserimento del titolo VIII ter relativo al controllo del potenziale viticolo);
- 40) articolo 1 della l.r. 7 marzo 2011, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));
- 41) l.r. 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)) e 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria));

Supplemento n. 5 - Lunedì 29 gennaio 2018

- 42) l.r. 22 novembre 2011, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere));
- 43) articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012);
- 44) l.r. 28 dicembre 2011, n. 24 (Abrogazione della legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 'Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi' e dei commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alla l.r. 24/2008 e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'));
- 45) articolo 1 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica);
- 46) articoli 1 e 2 della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia));
- 47) articoli 2, da 5 a 13, 15, 16, 17 e da 19 a 27 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere));
- 48) articoli da 2 a 4 della l.r. 15 marzo 2012, n. 5 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
- 49) l.r. 24 aprile 2012, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));
- 50) articoli da 1 a 6 della l.r. 31 luglio 2012, n. 14 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto));
- 51) l.r. 31 luglio 2012, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani);
- 52) l.r. 24 dicembre 2012, n. 21 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013);
- 53) l.r. 27 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere));
- 54) l.r. 29 ottobre 2013, n. 9 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale));
- 55) l.r. 18 novembre 2013, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) concernente i mercati rurali e la promozione dei prodotti locali);
- 56) l.r. 9 dicembre 2013, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti));
- 57) articoli da 1 a 14 della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014);
- 58) l.r. 24 dicembre 2013, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));
- 59) l.r. 25 febbraio 2014, n. 13 (Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in materia di cooperazione agricola);
- 60) articoli da 1 a 4 e da 10 a 15 della l.r. 3 aprile 2014, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE);
- 61) l.r. 4 giugno 2014, n. 16 (Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria - Integrazione della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifica della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011));
- 62) articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale);
- 63) articolo 1 della l.r. 9 luglio 2014, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) - Ulteriori interventi di razionalizzazione);
- 64) l.r. 15 luglio 2014, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale));
- 65) l.r. 26 novembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche));
- 66) l.r. 26 novembre 2014, n. 30 (Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda);
- 67) l.r. 19 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autofrazione. Modifiche al titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere));
- 68) articoli 2 e da 4 a 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme

- sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015);
- 69) l.r. 3 febbraio 2015, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi);
- 70) l.r. 23 febbraio 2015, n. 3 (Introduzione del voto elettronico per il referendum consultivo. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni));
- 71) articoli 2 e 3 della l.r. 8 aprile 2015, n. 8 (Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea);
- 72) l.r. 6 maggio 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere));
- 73) l.r. 25 maggio 2015, n. 16 (Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei);
- 74) articoli 1, da 4 a 8, da 11 a 15 e 17 della l.r. 8 luglio 2015, n. 20 (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionali ed economico);
- 75) l.r. 24 settembre 2015, n. 24 (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere). Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali);
- 76) l.r. 24 settembre 2015, n. 25 (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti le fiere);
- 77) articolo 3 della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 (Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle l.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro);
- 78) articoli da 1 a 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17 e 18 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale);
- 79) l.r. 22 dicembre 2015, n. 41 (Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)));
- 80) articoli da 1 a 6, da 8 a 12 e da 14 a 16 della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2016);
- 81) l.r. 23 febbraio 2016 n. 2 (Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo));
- 82) l.r. 23 febbraio 2016, n. 3 (Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni')));
- 83) l.r. 29 aprile 2016, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere));
- 84) articoli da 4 a 16 e 18 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione 2016);
- 85) l.r. 5 agosto 2016, n. 19 (Modifica delle leggi regionali: 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21); 29 dicembre 2015, n. 42 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - collegato 2016); 30 dicembre 2015, n. 43 (Legge di stabilità 2016 - 2018); 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale); 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));
- 86) l.r. 2 dicembre 2016, n. 30 (Modifiche alle leggi regionali 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione));
- 87) articoli da 1 a 4, 10, da 12 a 17 e da 20 a 22 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017);
- 88) l.r. 27 marzo 2017, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) e alla legge regionale 31 luglio 2013, n. 5 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali));
- 89) l.r. 27 marzo 2017, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti la disciplina delle vendite di liquidazione e promozionali);
- 90) l.r. 30 marzo 2017, n. 12 (Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea);
- c) le seguenti leggi già sottoposte ad abrogazione condizionata:
- 1) l.r. 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica);
 - 2) l.r. 6 gennaio 1979, n. 6 (Partecipazione regionale al centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese - CESTEC);
 - 3) l.r. 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica);
 - 4) l.r. 10 maggio 1990, n. 50 (Disciplina delle funzioni di competenza della regione in attuazione del d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»), nonché l'articolo 2, comma 10 della l.r. 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti);
 - 5) l.r. 26 settembre 1992, n. 36 (Integrazione all'art. 55 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'indennità di presenza ai commissari straordinari regionali delle II.P.P.A.B.);
 - 6) l.r. 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome);
- d) le seguenti leggi che si riferiscono a situazioni ormai realizzate e compiute oppure ad un quadro normativo non più attuale:
- 1) l.r. 19 gennaio 1973, n. 5 (Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche della Regione Lombardia);
 - 2) l.r. 5 maggio 1975, n. 66 (Norme sui comprensori di bonifica montana);
 - 3) l.r. 4 maggio 1981, n. 23 (Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive

- modificazioni - Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali);
- 4) l.r. 18 marzo 1983, n. 18 (Delega al consorzio «Garda 1» delle funzioni amministrative concernente l'adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento igienico-ambientale del lago di Garda in territorio lombardo);
 - 5) l.r. 28 novembre 1983, n. 85 (Piano di finanziamento in capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere per il triennio 1983/1985 nonché l'art. 134, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));
 - 6) l.r. 13 luglio 1984, n. 35 (Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento);
 - 7) l.r. 10 giugno 1985, n. 76 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 85 «Piano di finanziamento in capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extraospedaliere per il triennio 1983-1985»), nonché l'art. 134, comma 1, lett. f) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
 - 8) l.r. 14 giugno 1986, n. 17 (Delega ai comuni ed ai consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione degli interventi urgenti di disinquinamento sugli affluenti del fiume Po);
 - 9) l.r. 10 agosto 1987, n. 21 (Interventi straordinari e urgenti in materia sanitaria in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel luglio 1987 in Valtellina), nonché l'art. 134, comma 1, lett. i) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
 - 10) l.r. 8 luglio 1989, n. 28 (Disposizioni relative al personale docente della formazione professionale);
 - 11) l.r. 4 dicembre 1989, n. 68 (Attuazione del piano quinquennale per il risanamento dei bacini dei fiumi Lambro, Olona e Seveso);
 - 12) l.r. 30 novembre 1991, n. 29 (Sviluppo delle strutture cooperative in agricoltura ai sensi della l.r. 7 marzo 1991, n. 6);
 - 13) l.r. 27 dicembre 1993, n. 47 (Contributo regionale per l'acquisizione di aree ed immobili in attuazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Nord Milano);
 - 14) l.r. 11 marzo 1994, n. 6 (Istituzione dell'organismo: «Agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica»);
 - 15) l.r. 31 luglio 1995, n. 40 (Programma triennale per la manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza e disposizioni speciali per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia);
 - 16) l.r. 9 giugno 1997, n. 21 (Attuazione del Piano di metanizzazione dell'Alta Valtellina e dell'Alta Val Camonica ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 102/90 e secondo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6. del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 dicembre 1992);
 - 17) l.r. 24 dicembre 1997, n. 48 (Schema tipo di convenzione per la gestione diretta da parte delle università non statali dei servizi per il diritto allo studio in ambito universitario);
 - 18) l.r. 9 maggio 2002, n. 8 (Abolizione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali in attuazione dell'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale n. 3/2001).

Art. 3 (Modifiche alla l.r. 29/2006)

1. All'Allegato A (Leggi abrogate) della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) sono aggiunte, in fine, le seguenti leggi:

- 1) l.r. 14 dicembre 2006, n. 26 (Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sovere, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Endine Gaiano, in provincia di

- Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sovere, in provincia di Bergamo);
- 2) l.r. 6 novembre 2014, n. 28 (Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Voghera e di Corana, in provincia di Pavia);
- 3) l.r. 6 maggio 2015, n. 12 (Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Esine e Piancogno, in provincia di Brescia);
- 4) l.r. 6 maggio 2015, n. 13 (Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Cesano Maderno e di Bovisio Masciago, in provincia di Monza e della Brianza);
- 5) l.r. 6 maggio 2015, n. 14 (Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Casatenovo e di Monticello Brianza, in provincia di Lecco);
- 6) l.r. 6 novembre 2015, n. 35 (Incorporazione del comune di Menarola, nel comune di Gordona, in provincia di Sondrio);
- 7) l.r. 29 aprile 2016, n. 11 (Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Trovo e di Rognano, in provincia di Pavia);
- 8) l.r. 7 ottobre 2016, n. 26 (Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Clusone e Piario, in provincia di Bergamo);
- 9) l.r. 28 dicembre 2016, n. 33 (Incorporazione del comune di Cavallasca nel comune di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como);
- 10) l.r. 22 febbraio 2017, n. 3 (Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Arese e Bollate, nella Città metropolitana di Milano);
- 11) l.r. 22 febbraio 2017, n. 4 (Incorporazione del comune di Felonica nel comune di Sermide, in provincia di Mantova).

Art. 4 (Salvaguardia degli effetti)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dalla presente legge, comprese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto confermate, in particolare, le autorizzazioni, le variazioni, i rifinanziamenti e ogni altro effetto giuridico, economico o finanziario prodotto o comunque derivante dalle disposizioni in materia di bilancio, nonché le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi abrogate dalla presente legge, ove non superate da integrazioni, modificazioni o abrogazioni disposte da leggi intervenute successivamente. Trova inoltre applicazione, per le leggi di cui all'articolo 3, anche quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della l.r. 29/2006.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 25 gennaio 2018

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1748 del 16 gennaio 2018)

Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 6 Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Lombardia valorizza le risorse termali e le cure idro-fango-termali come mezzo curativo di riconosciuta efficacia terapeutica per il benessere psicofisico della persona e favorisce l'integrazione del circuito termale all'interno dei percorsi di cura e di riabilitazione anche in raccordo con il sistema sociosanitario regionale e il sistema sanitario nazionale.
2. La Regione riconosce le risorse termali come componente strategica della propria offerta turistica e territoriale, promuove il turismo termale e la conoscenza delle caratteristiche e proprietà curative delle risorse termali lombarde.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) acque termali: le acque minerali termali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della l. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini), utilizzate a fini terapeutici;
- b) cure termali: le cure che utilizzano le acque minerali o termali o loro derivati, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), e in particolare fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, limi, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, grotte artificiali e naturali, aventi riconosciuta l'efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 323/2000, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera d);
- c) patologie: le malattie indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 323/2000, che possono essere prevenute o curate, anche ai fini riabilitativi, con le cure termali;
- d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati dall'articolo 3, comma 1, della legge 323/2000, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali, centri medico-riabilitativi a regime residenziale in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla legge 323/2000, suddivisi per le seguenti categorie:
 - 1) terme: aree, edifici o insieme di edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi e non, destinati o concorrenti alla erogazione di servizi o attività aventi scopi terapeutici termali, nonché eventualmente alla erogazione di servizi e attività integrative o complementari a tale cura;
 - 2) parco termale: insieme di aree esterne, edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi o non, costituenti ambienti per soggiorni e attività all'aperto e al coperto, incentrati soprattutto su più piscine alimentate con acque minerali termali;
- e) aziende termali: le aziende, definite dall'articolo 2555 del codice civile, o rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti;
- f) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o più bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, collocato all'interno di uno stabilimento termale così come definito alla lettera d).

Art. 3

(Accordi di partenariato per il termalismo)

1. Al fine di valorizzare le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività dell'offerta termale lombarda, la Regione promuove la definizione di appositi accordi di partenariato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e di attrattività del territorio lombardo). A detti accordi può sempre aderire Regione Lombardia.

Art. 4

(Osservatorio sul termalismo lombardo)

1. È istituito presso la direzione generale Welfare, con deliberazione della Giunta regionale da sottoporre al parere della competente commissione consiliare, l'Osservatorio sul termalismo lombardo.
2. Fanno parte dell'Osservatorio:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di Welfare o un suo delegato;
 - b) gli assessori regionali competenti in materia di sviluppo economico, di ambiente e di difesa del suolo o un loro delegato;
 - c) un rappresentante dei sindaci dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque termali o sedi di stabilimenti termali;
 - d) tre membri nominati dal Presidente della Regione di cui due scelti tra quelli designati dalle associazioni regionali delle aziende termali maggiormente rappresentative e uno fra quelli designati dalle associazioni regionali delle imprese turistiche maggiormente rappresentative;
 - e) tre esperti sanitari in materia di termalismo, con particolare riferimento all'efficacia terapeutica delle acque termali, nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
3. L'Osservatorio sul termalismo lombardo opera come organo tecnico-consulivo e propositivo in relazione alle finalità di cui alla presente legge. In particolare all'Osservatorio spetta:
 - a) fornire supporto tecnico per lo sviluppo del settore termale;
 - b) formulare proposte operative per interventi diretti a potenziare e qualificare l'offerta termale anche dal punto di vista turistico;
 - c) fornire dati, informazioni, elaborazioni e analisi di supporto ai processi decisionali relativamente alle attività previste all'articolo 6 della presente legge;
 - d) esaminare altre questioni riguardanti il settore termale che la Giunta e il Consiglio intendano sottoporre al parere dell'Osservatorio.
4. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con la deliberazione di cui al comma 1.
5. Per i componenti dell'Osservatorio non è previsto alcun compenso.

Art. 5

(Ricerca, concessione, autorizzazioni)

1. Per la disciplina della ricerca, coltivazione delle acque termali e della concessione dei giacimenti di acqua termale si rimanda ai Titoli II e III della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali).
2. Per la disciplina delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali si rimanda al Titolo IV della l.r. 44/1980.

TITOLO II

QUALIFICAZIONE SANITARIA DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Art. 6

(Efficacia terapeutica delle risorse termali e accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove:
 - a) l'affermazione della validità scientifica e dell'efficacia terapeutica delle risorse termali nei confronti di determinate patologie, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche scientifiche condotti con la collaborazione di università, enti, istituti e fondazioni di ricerca;

Supplemento n. 5 - Lunedì 29 gennaio 2018

- b) la realizzazione di iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute in età pediatrica e lo svolgimento, anche con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di momenti formativi nelle scuole primarie allo scopo di favorire la conoscenza e la frequentazione delle terme per prevenire e contrastare le più diffuse patologie dell'età evolutiva;
- c) la realizzazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione, attraverso le autorità sanitarie, rivolti ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici specialisti, finalizzati alla conoscenza del termalismo sia in termini di efficacia terapeutica sia di prevenzione e di mantenimento ottimale dello stato di salute e del benessere nelle varie età della vita.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, c bis), del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, la Giunta regionale promuove nell'ambito delle risorse disponibili sperimentazioni per l'integrazione tra trattamenti termali, cure primarie e terapia riabilitativa, in particolare per ciò che concerne la riabilitazione post intervento chirurgico e le patologie invalidanti.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 323/2000, la Giunta regionale disciplina, con delibera sottoposta al parere della commissione consiliare competente, i requisiti per l'accreditamento istituzionale e l'utilizzo del marchio del sistema socio-sanitario degli stabilimenti termali autorizzati, ubicati nel territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42).

Art. 7 (Vigilanza, controllo e autocontrollo degli stabilimenti termali)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività degli stabilimenti termali di cui alla presente legge sono svolte dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) territorialmente competente.

2. Ogni stabilimento termale deve dotarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di un piano di autocontrollo costantemente aggiornato quale parte integrante del regolamento sanitario interno dello stabilimento termale. Il piano deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a:

- a) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l'efficienza ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità della qualità delle acque, ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati e applicando procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo;
- b) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non è sotto controllo;
- c) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dello stabilimento termale, al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a) e b).

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana i requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine termali e delle piscine alimentate con acqua termale.

Art. 8 (Il direttore sanitario)

1. Gli stabilimenti termali devono dotarsi del direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica o in medicina termale ai sensi dell'articolo 7 della legge 323/2000, idroterapia, terapia fisica, igiene o altra branca medica correlata alle patologie per le quali le acque termali hanno efficacia terapeutica.

2. Il direttore sanitario è responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e degli strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.

3. Il direttore sanitario in particolare:

- a) assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;
- b) si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale;
- c) effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione;
- d) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle cure termali erogate.

4. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sanità.

Art. 9 (Formazione professionale)

1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto della normativa vigente promuove iniziative di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori termali e sanitari e ai professionisti sanitari, in modo particolare coinvolgendo i medici di medicina generale.

Art. 10 (Attività non termali)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 323/2000, gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto del regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'articolo 21 bis della l.r. 73/1989) e nel rispetto dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8, 'Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda', e 2 febbraio 2010, n. 6, 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiera').

2. Gli stabilimenti termali possono commercializzare anche prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali nel rispetto delle vigenti normative di settore.

TITOLO III PROMOZIONE TURISTICA DEL TERMALISMO LOMBARDO

Art. 11 (Sviluppo turistico del settore termale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione:

- a) promuove, anche con l'utilizzo di appositi strumenti di comunicazione e in collaborazione con Explora S.C.p.A, in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 27/2015, il turismo termale lombardo favorendo il partenariato locale in un contesto omogeneo e integrato con gli aspetti tradizionali, storici, culturali, ambientali e enogastronomici dei territori termali;
- b) favorisce iniziative e accordi, anche internazionali, per agevolare la mobilità dei pazienti e dei turisti stranieri verso gli stabilimenti termali lombardi, nel rispetto della normativa statale vigente;
- c) favorisce la collaborazione e il coordinamento tra le aziende termali lombarde promuovendo lo sviluppo di un'immagine coordinata del settore termale lombardo e incentivando iniziative consortili o reti d' imprese;
- d) definisce le condizioni attraverso cui realizzare l'integrazione delle azioni e delle attività di competenza dei diversi livelli istituzionali, nonché la partecipazione dei privati alla programmazione e alla realizzazione degli interventi;
- e) fornisce attraverso apposite campagne informative la diffusione della conoscenza delle terme lombarde sotto il profilo di offerta turistica e di proprietà benefiche;
- f) prevede particolari campagne informative volte a promuovere le proprietà benefiche dell'acqua termale in occasione del 22 marzo di ogni anno nelle celebrazioni della giornata mondiale dell'acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite.

2. La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere architettoniche negli stabilimenti termali per garantire la piena accessibilità a tutti i cittadini.

Art. 12 (Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative si rimanda all'articolo 55 della l.r. 44/1980.

2. La mancanza di procedure di autocontrollo di cui al comma 2 dell'articolo 7 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.

3. Il ricavato delle sanzioni derivanti dallo svolgimento delle attività di controllo di cui all'articolo 7 è destinato al fondo per la formazione degli operatori di cui all'articolo 9.

Art. 13 (Agevolazioni fiscali)

1. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono individuate forme e strumenti di agevolazioni fiscali a favore delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), che attivano programmi e progetti di particolare rilevanza strategica del termalismo e coerenti con la programmazione regionale.

2. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimenti al regime di aiuto prescelto.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Abrogazioni alla l.r. 44/1980)

1. L'articolo 1 bis della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali) è abrogato.

Art. 15 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati conseguiti dalle azioni messe in atto per promuovere e valorizzare il termalismo lombardo.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale con cadenza biennale una relazione che documenta e descrive:

- a) l'offerta termale degli stabilimenti autorizzati sul territorio regionale;
- b) gli esiti di studi, ricerche e sperimentazioni promossi;
- c) le azioni di prevenzione, formazione e aggiornamento professionale realizzate;
- d) le iniziative di promozione del turismo termale sostenute;
- e) le forme e gli strumenti di agevolazione fiscale utilizzati;
- f) le eventuali sanzioni amministrative applicate.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 16 (Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'attuazione delle iniziative formative e degli interventi di qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali di cui al titolo II, previste in euro 50.000,00 per l'anno 2018, in sede di prima applicazione della presente legge, la Regione assicura il finanziamento tramite incremento di euro 50.000,00 della missione 13 «Tutela della salute», programma 7 «Ulteriori spese in materia sanitaria» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti».

2. Alla spesa per la promozione degli accordi di partenariato di cui all'articolo 3 e per l'attuazione degli interventi di promozione turistica del termalismo lombardo di cui al titolo III, prevista per l'anno 2018 in euro 150.000,00, la Regione assicura il finanziamento tramite incremento di euro 150.000,00 della missione 7 «Turismo», programma 1 «Sviluppo e valorizzazione del turismo» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

3. Per gli esercizi successivi al 2018 all'autorizzazione della spesa dei commi 1 e 2 si provvede, con legge di approvazione

di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziare alle missioni/programmi dei commi 1 e 2.

4. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 13 si provvede annualmente con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 25 gennaio 2018

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1753 del 16 gennaio 2018)

Supplemento n. 5 - Lunedì 29 gennaio 2018

Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 7
Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27
(Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del
territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da
assegnare a case e appartamenti per vacanze

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

«8 bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive di cui all'articolo 26, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività di cui al comma 1 del presente articolo. La Giunta disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro il 30 giugno 2018.

8 ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 8 bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.»;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 39, è inserito il seguente:

«3 bis. I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui all'articolo 38, commi 8 bis e 8 ter, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.»;

c) al comma 4 dell'articolo 39 dopo le parole «In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono aggiunte le parole «e 3 bis».

Art. 2
(Norma transitoria ed entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'adempimento di indicare il codice identificativo di riferimento (CIR) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato è obbligatorio dal 1° settembre 2018.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 25 gennaio 2018

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1754 del 17 gennaio 2018)

Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 8
Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, nel riconoscere l'importanza dell'emittenza locale che costituisce una risorsa preziosa per il pluralismo informativo e garantisce un presidio indispensabile per il territorio, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell'articolo 21 della Costituzione, degli articoli 19 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dell'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), degli articoli 6 e 7 del Trattato dell'Unione europea e dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove e sostiene il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza di informazione in tutto il territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali. La Regione garantisce il proprio impegno nel rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà di espressione, impediscono il pieno sviluppo di una comunicazione pubblica libera e indipendente, riconoscendo l'informazione pluralista e la libera manifestazione del pensiero come diritti irrinunciabili dei cittadini.

Art. 2
(Finalità)

1. La presente legge, ai fini dell'articolo 1:

- a) prevede interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive locali, al fine di preservare una molteplicità di operatori del settore dell'informazione;
- b) detta disposizioni di salvaguardia a favore delle emittenti locali nei casi di crisi occupazionale, promuovendo appositi interventi volti a scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti;
- c) contrasta eventuali squilibri territoriali;
- d) sostiene l'innovazione organizzativa e tecnologica;
- e) prevede la tutela di una più ampia comunicazione istituzionale, sostenendo le emittenti locali nella figura di attori principali per la comunicazione istituzionale regionale, al fine di garantire un'informazione diffusa, indipendente e pluralista e il rapporto di partecipazione tra cittadini e istituzioni.

Art. 3
(Interventi regionali a sostegno delle emittenti radiotelevisive)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione programma interventi a favore dell'emittenza radiotelevisiva con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT).

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscono, sviluppano o qualificano la propria attività di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico.

3. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo, l'indipendenza dell'informazione e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, operanti sul territorio regionale.

4. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni «CORECOM»), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge e con il parere della commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti criteri:

- a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;
- b) agevolazione delle iniziative dedicate a informare, a comunicare sulle pari opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;
- c) priorità per i progetti che promuovono l'educazione alla legalità, la lotta alla mafia in tutte le sue forme, nonché la giustizia sociale e ambientale, con particolare riferimento al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del territorio;
- d) preferenza per la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale;
- e) agevolazione dei progetti di digitalizzazione e di recupero di materiali analogici che, per il loro valore storico e artistico, possono rappresentare uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.

5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno lo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione non precaria. Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno sono dirette in particolare a:

- a) agevolare, in via prioritaria, la convergenza tecnologica, la fruibilità in logica multicanale dei prodotti editoriali;
- b) favorire i progetti volti all'aumento di occupazione giovanile e femminile in forme non precarie, le iniziative volte a promuovere informazione riguardo la dimensione europea, la realizzazione di notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;
- c) sostenere le trasmissioni via internet (IpTv e web radio), specie nel campo dell'uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d'emergenza;
- d) incoraggiare, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;
- e) favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, concessionarie per la raccolta pubblicitaria di più aziende editoriali, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;
- f) sostenere la costruzione e il coordinamento di reti di emittenti su base regionale, che siano attivabili in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedano una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni a carattere sociale, sia a fini di prevenzione sociale, ambientale e sanitaria;
- g) sostenere, con appositi finanziamenti o forme di sostegno al credito, iniziative di autoimprenditorialità poste in essere da lavoratori e lavoratrici di emittenti locali della regione, coinvolte in processi di crisi o procedure di licenziamento collettivo;
- h) sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali;
- i) promuovere la progettazione e la realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;
- j) promuovere, con appositi finanziamenti e accordi con gli enti preposti, progetti di digitalizzazione e di recupero di materiali analogici che, per il loro valore storico e artistico, possono rappresentare uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, anche favorendo la creazione di appositi consorzi o associazioni temporanee d'impresa per consentire una migliore fruizione del materiale suddetto da parte di soggetti pubblici e privati;

Supplemento n. 5 - Lunedì 29 gennaio 2018

- k) agevolare la costruzione di piattaforme aperte e sistemi editoriali basati su open data che consentono l'archiviazione, l'indicizzazione e la condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale;
- l) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale sostenendo con premi e incentivi le emittenti che dedicano la maggior parte del proprio palinsesto all'informazione giornalistica;
- m) promuovere e qualificare le trasmissioni di interesse regionale e locale;
- n) favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale;
- o) favorire la realizzazione di programmi in lingue e dialetti locali;
- p) sostenere e favorire l'adeguamento ai nuovi standard tecnologici.

**Art. 4
(Beneficiari)**

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 3 le emittenti radiotelevisive locali che hanno almeno una sede operativa in Lombardia e che producono e diffondono informazione locale con frequenza quotidiana.

2. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all'articolo 3 le emittenti radiotelevisive locali che presentano i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto dal CORECOM, ai sensi della normativa vigente;
- b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
- c) non trasmettere televendite per più del quaranta per cento della propria programmazione né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;
- d) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale, avendo operato una distinzione chiara e visibile tra informazione e comunicazione politica;
- e) applicare ai propri dipendenti non giornalisti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore e ai dipendenti giornalisti uno dei contratti di lavoro giornalistico per il settore delle imprese radiotelevisive private;
- f) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superano il venti per cento del totale;
- g) avere un organico redazionale che comprenda almeno un contratto giornalistico, anche con contratto a tempo parziale, purché a tempo indeterminato;
- h) non avere subito sanzioni per comportamento antisindacale nei tre anni precedenti.

3. Costituisce fattore premiante l'aver promosso interventi di assunzione e di stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, tecnico ed amministrativo, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile.

4. Con deliberazione di cui all'articolo 3 sono disciplinati in dettaglio i requisiti d'accesso e le procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno.

**Art. 5
(Strumenti di intervento)**

1. Per l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

- a) convenzioni con le società di telecomunicazioni, con la società concessionaria del servizio pubblico televisivo e multimediale e con altri soggetti no profit attivi nel campo della comunicazione indipendente, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;
- b) agevolazioni, offerte di servizio ed erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi;
- c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria;
- d) finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento;

- e) iniziative premiali rivolte ai giovani, finalizzate al miglioramento degli standard di qualità e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d'informazione e comunicazione.

**Art. 6
(Adempimenti relativi alla disciplina sugli aiuti di Stato)**

1. Alle forme di sostegno di cui alla presente legge si applica quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

**Art. 7
(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale valuta i risultati e l'efficacia degli interventi disciplinati dalla presente legge per sostenere le emittenti radiotelevisive locali e preservare il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza dell'informazione in Lombardia. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive: gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti nell'attuazione e i beneficiari raggiunti; i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Per consentire la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla relazione di cui al comma 1, i beneficiari degli interventi di sostegno previsti agli articoli 3 e 5 sono tenuti a fornire alla Giunta regionale informazioni dettagliate sull'utilizzo delle risorse ricevute ai sensi della presente legge.

3. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

**Art. 8
(Controlli e sanzioni)**

1. La Giunta regionale verifica che le risorse ricevute siano utilizzate in conformità alle finalità di quanto previsto dalla presente legge. In caso di difformità la Giunta provvede alla revoca del contributo.

**Art. 9
(Norma finanziaria)**

1. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, stimate in euro 70.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2018-2020.

2. Per gli esercizi successivi al 2018 all'autorizzazione della spesa del comma 1 si provvede, con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziata annualmente alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti'.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 25 gennaio 2018

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1755 del 17 gennaio 2018)